

Prot. 753/2020

TRIBUNALE DI MASSA

IL PRESIDENTE, visti i Decreti Legge n. 11 e 23/020;

preso atto della generale sospensione dei termini processuali ivi stabilita;

ritenuto che la norma deve necessariamente applicarsi anche alle attività delegate dall' A.G. e nello specifico a quelle di cui agli artt. 591 bis e segg. c.p.c. anche nel contesto dei procedimenti di cui all' art. 600 c.p.c., come del resto già ritenuto nei propri decreti in data 12 e 23.3.020;

che per le medesime attività relative ai procedimenti per espropriazione forzata immobiliare ha già disposto da ultimo il G.E. di questo Tribunale con proprio decreto in data 15.4.020;

che dette disposizioni appaiono ragionevolmente compatibili anche con le vendite ordinate ex artt. 788 e 600 co.2 c.p.c. limitatamente alle attività di vendita e deposito del ricavato

P. Q. M.

Revoca le vendite già fissate fino al 30.6.020 e sospende i termini e tutte le attività delegate di quelle già ordinate, ivi comprese quelle di ripartizione del ricavato, fino a nuova disposizione con le modalità di cui al decreto 15.4.020 del G.E. di questo Tribunale, riservando ai giudici titolari dei singoli procedimenti la nuova fissazione e la disciplina di trattazione delle udienze per l' ulteriore corso e per i provvedimenti di cui all' art. 789 c.p.c., ove le date già fissate nelle ordinanze di cui all' art. 788 c.p.c. si rivelino incompatibili con le disposizioni di cui sopra, e salve le ulteriori disposizioni in ordine alla celebrazione delle udienze civili dopo l' 11.5.020

Si comunichi.

Massa, 16.4.020

p. il presidente



Depositato in Cancelleria il 16/4/


il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Cristina Geraci